

III. «ALIQUA SOLVENDA RES»

1. «*Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura*». A questa famosa e discussa definizione formulata da Inst. 3.13 pr. ho dedicato un breve articolo dal titolo *Obligatio est iuris vinculum* (in *SDHI*. 66 [2000] 263 ss. = *On. Talamanca* 4 [2001] 343 ss. = *APDR*. [2004] 334 ss.). Dato che G. Falcone ha poi pubblicato un corposo volume sull'argomento (*Obligatio est iuris vinculum* [2003] pp. 219; ivi, 5 nt. 2, bibliografia essenziale cui mi rimetto), e dato che il Falcone ritiene di aver replicato in modo implicito (cfr. 143 nt. 387) a quanto ho scritto a proposito del «*solvere aliquam rem*», non so dispensarmi dal sottoporre al mio contraddittore un paio di succinte note.

2. Nota numero uno. Premesso che io ho sempre supposto che il «dettato» cui ha fatto capo la «definizione postclassico-giustiniana» di Inst. 3.13 pr. sia «classico», cioè formulato a suo tempo da un giurista di età classica (cfr., in corrispondenza alle edizioni precedenti, *DPR*. ed. 12 [2001] nt. 63.8) e che sul punto non mi sono mai contraddetto (v. invece Falcone 11 nt. 13 e 17 nt. 31), sorge questione circa l'identità del presumibile autore classico che ha, per l'appunto, dettato (come suol dirsi) la definizione dell'*obligatio*. Secondo il Falcone (20-71), tutto porta a credere che non si tratti di altri se non di Gaio, del Gaio delle *Res cottidianae*, cioè di un'opera didattica della cui genuinità non sarebbe il caso di nutrire soverchi dubbi e del cui linguaggio, stando alle tracce che ne rimangono nei *Digesta*, sarebbero evidenti le parentele: sul che io, pur non rinnegando quanto ho scritto altrove (cfr. *SDR*. ed. 12 [1998] n. 228), non penso sia qui il caso di soffermarmi, essendo sufficiente ammetterne la possibilità. Nulla ho inoltre da obiettare nella sostanza, anzi molto ho con piacere da sottoscrivere quanto agli argomenti che il Falcone (70-133) adduce a sostegno e talora a solerte sviluppo di quanto da me, nel mio precedente articolo, profilato circa il «*necessitate adstringi*» e circa il «*secundum nostrae civitatis iura*», nonché circa il *vinculum*, che è «*iuris*» in quanto porta a conseguenze giudiziarie ben precise e ben più intense degli effetti agiuridici connessi agli obblighi assunti in base ad un *officium* o, più in generale, a valori etici (quali la *fides*, il *pudor*, l'*aequitas*, la *iustitia*, la *probitas*, l'*humanitas* eccetera). Conclusione (cfr. 173 ss.): l'*obligatio* è «un vincolo di natura giuridica in forza del quale siamo astretti da una *necessitas* ... conforme agli istituti positivi della nostra *civitas*». Sin qui perfetto.

3. Ma eccoci alla nota numero due. Qual è l'oggetto della *necessitas* comportata dal vincolo giuridico in cui consiste l'*obligatio*? Secondo il testo di Inst. 3.13 pr. la *necessitas* è «*alicuius solvendae rei*», cioè l'oggetto dell'*obligatio* è una «*aliqua solvenda res*». Secondo il Falcone (171), in ciò conforme alla dottrina corrente, si tratta di «*necessitas* di compiere una data prestazione». Secondo me no. Confermando punto per punto quanto ho scritto nel n. 7 del mio articolo (cfr. *APDR*. 338 ss.), io insisto nella «personale impressione» che il senso della locuzione non sia quello del *dare, facere, praestare* di Paul. D. 44.7.3 pr., ma sia solo quello (generico ed approssimativo) «di soggezione, di subordinazione, di sottomissione del debitore al creditore in ordine al disbrigo di una certa faccenda, al compimento di un determinato affare». E infatti non direi che orientino con sufficiente sicurezza verso il significato moderno di «pre-

stazione» i seguenti spunti addotti dal Falcone (134-144): *a*) non certo l'antichissima formula (foriera di guerra) di deplorazione, dei *prisci Latini* che non avessero aderito alla richiesta del *pater patratus* di «*res dare facere solvere*», perché in essa il *solvere rem* era cosa diversa dal *dare* e dal *facere rem*; *b*) nemmeno la commedia plautina del parassita Gorgoglione (*Curculio*), nella quale si parla ripetutamente di «*solvere rem*», ma sempre in relazione ad un contratto reale, cioè al solo «*dare*» o «*reddere res*» del trapezita Licone o dei banchieri usurai in genere (v. particolarmente vv. 377-379, anche se spurii come sostiene il Leo: «*Habent hunc morem plerique argentarii, l ut alius alium poscant, reddant nemini, l pugnīs rem solvant, si quis poscat clarius*»), in cui «*pugnīs rem solvere*» è un gioco di parole per restituire con le mani, sí, ma serrate a pugno; *c*) neanche la commedia plautina della pentola (*Aulularia*), in cui (vv. 545 ss.) «*ubi nugigerulis res soluta est omnibus*» ha l'indubbio significato di aver versato i contanti richiesti come prezzo da rivenduglioli di cianfrusaglie (*nugae*) che hanno offerto le mille cose superflue occorrenti per una cerimonia di nozze; *d*) neppure, infine, le «sfumature» (così come egli onestamente le denomina) che il Falcone coglie in Gai 3.176 e 179, testi che vanno letti senza troppe prevenzioni.

4. Basta così. «*Solvere rem*» è sintagma che si adatta bene all'adempimento di un'obbligazione di dare, che era poi il tipo di *obligatio* prevalente nella vita di relazione romana. Ma è azzardato ritenere (come io stesso avevo altre volte ritenuto) che questo sintagma copra anche le ipotesi (oltre tutto variabilissime) del *facere*, del non *facere* e dell'ambiguo *praestare*. La «*aliqua solvenda res*», che ha e vuole avere carattere di riferimento generale ad ogni oggetto di obbligazione, non può essere intesa come «compiere una data prestazione» senza un certo notevole sforzo. Il Falcone (140) non vede la «forzatura», io l'ho vista e continuo a vederla. Nulla di male, posso aver torto. Non sarebbe la prima volta.